

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2308

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 7 febbraio 2002 (v. stampati Senato nn. 585-594)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**NIEDDU, STANISCI, FORCIERI, ANGIUS, PASCARELLA;
PALOMBO, SEMERARO, MINARDO, FIRRARELLO, ARCHIUTTI**

Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 febbraio 2002*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB), con sede nel Principato di Monaco, e nei confronti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'INSEAN di cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, è rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2002 in misura non inferiore a 4.906.340 euro.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il contributo annuo dello Stato di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, è rideterminato a favore dell'IHB in misura non inferiore a 72.300 euro.

4. Le dotazioni dei contributi annui a favore degli organismi di cui ai commi 2 e 3 sono quantificate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed iscritte in appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4.978.640 euro a decorrere dal 2002, si provvede, quanto a 4.978.640 euro per gli anni 2002 e 2003 e 4.450.000 euro per il 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, e, quanto a 528.640 euro per il 2004, me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0020300